CARTOGRAFIE SOCIALI
Rivista di sociologia e scienze umane
Anno II, n. 4, novembre 2017

Direzione scientifica
Lucio d'Alessandro e Antonello Petrillo

Direttore responsabile
Arturo Lando

Redazione
Elena Cennini, Anna D'Ascenzio, Marco De Biase, Giuseppina Della Sala, Eugenio Galioto, Emilio Gardini, Fabrizio Greco, Luca Manunza

Comitato di redazione
Marco Armiero (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm), Tugba Basaran (Kent University), Nick Dines (Middlesex University of London), Stefania Ferraro (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Marcello Maneri (Università di Milano Bicocca), Önder Özhan (Università di Ankara), Domenico Perrotta (Università di Bergamo), Federico Rahola (Università di Genova), Pietro Saitta (Università di Messina), Anna Simone (Università Roma Tre), Ciro Tarantino (Università della Calabria)

Comitato scientifico
Fabienne Brion (Université Catholique de Louvain -la-Neuve), Alessandro Dal Lago (Università di Genova), Didier Fassin (Institute for Advanced Study School of Social Science, Princeton), Fernando Gil Villa (Universidad de Salamanca), Akhil Gupta (University of California), Michalis Lianos (Université de Rouen), Marco Martiniello (University of Liège), Laurent Mucchielli (CNRS - Centre national de la recherche scientifique), Salvatore Palidda (Università di Genova), Michel Peraldi (CADIS - Centre d'analyse et d'intervention sociologiques), Andrea Rea (Université libre de Bruxelles)

"Cartografie sociali" is a peer reviewed journal

BOURDIEU/FOUCAULT: UN RENDEZ-VOUS MANCATO?

A cura di Gianvito Brindisi e Orazio Irrera

MIMESIS

SUOR ORSOLA
UNIVERSITY PRESS

Pubblicazione semestrale: abbonamento annuale (due numeri): € 45,00

Per gli ordini e gli abbonamenti rivolgersi a:
ordini@mimesisedizioni.it
L'acquisto avviene per bonifico intestato a:
MIM Edizioni Srl, Via Monfalcone 17/19
20099 - Sesto San Giovanni (MI)
Unicredit Banca - Milano
IBAN: IT 59 B 02008 01634 000101289368
BIC/SWIFT: UNCRITM1234

Cartografie sociali è una rivista promossa da URiT, Unità di Ricerca sulle Topografie sociali.

Direzione e Redazione della rivista hanno sede
presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Via Suor Orsola 10 - 80132 Napoli (Italy)
www.unisob.na.it
cartografiesociali@unisob.na.it
cartografiesociali.rivista@gmail.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA
FACOLTÀ DI
SCIENZE
DELLA FORMAZIONE

MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Isbn: 9788857547992
Issn: 2499-7641

© 2017 – MIM EDIZIONI SRL
Via Monfalcone, 17/19 – 20099
Sesto San Giovanni (MI)
Phone: +39 02 24861657 / 24416383
Fax: +39 02 89403935

Registrazione Tribunale di Napoli n. 37 del 5 luglio 2012

INDICE

Bourdieu/Foucault: un rendez-vous mancato? Introduzione
di Gianvito Brindisi e Orazio Irrera 7

Il discorso della filosofia fra Bourdieu e Foucault
di Pierpaolo Cesaroni 19

Du discours à la pratique
di Jean-Louis Fabiani 31

L'irrequietezza delle possibilità.
Appunti sulla meccanica delle forze in Bourdieu e Foucault
di Ciro Tarantino 51

Al di là e al di qua di Spinoza: oggetto e posture dell'*intelligere*
in Bourdieu e Foucault
di Antonello Petrillo 65

Foucault, Bourdieu et la sociologie de la philosophie.
À propos des *Leçons sur la volonté de savoir*
di José Luis Moreno Pestaña 87

Il potere del sapere: il sistema d'istruzione superiore
nell'(auto)critica di due "eretici consacrati"
di Eleonora de Conciliis 99

L'effetto Manet.
Foucault e Bourdieu tra epistemologia della pratica pittorica
e gesto critico
di Ilaria Fornacciari 115

Gettati nell'ordine.
Appunti su assoggettamento e soggettivazione in Bourdieu e Foucault
di Gabriella Paolucci 131

Corps, sexe et genre.
Un dialogue impossible entre Bourdieu et Foucault?
di Philippe Sabot 151

La forza delle parole.
Bourdieu, Foucault e il soldato impossibile
di Daniele Lorenzini 165

Dall'*habitus* all'*ethos*
di Orazio Irrera 179

Sociologia e genealogia delle classificazioni giudiziarie.
Bourdieu e Foucault a confronto
di Gianvito Brindisi 199

Le peripezie dello Stato tra Foucault e Bourdieu
di Clara Mogno 219

Foucault et Bourdieu: à chacun son néolibéralisme?
di Christian Laval 231

Gianvito Brindisi

SOCIOLOGIA E GENEALOGIA DELLE CLASSIFICAZIONI GIUDIZIARIE. Bourdieu e Foucault a confronto

Abstract:

This paper compares the foucauldian genealogy and the bourdieusian sociology in relation to the judicial practices. Both of them practice a form of political problematization of justice, overcome the division between subjectivism and objectivism and carry out an external history of jurisprudence in relation to the processes of subjectivation. The paper shows the specificity and complementarity of genealogy – intended as the analysis of the connection of the heterogeneous at the intersection of several fields – and sociology – intended as the analysis of the production of legitimacy in a specific field. Moreover, criticizing Bourdieu's observations on the foucauldian concept of network of power, it tries to prove that in Bourdieu there is a resistance to enhance a potentiality of his sociology, that is, the analysis of the joints between two or more fields or between the legal field and the field of power in relation to the production of legitimacy.

Keywords:

Genealogy, Sociology, Judicial Power, Network of Power, Juridical Field.

Il presente contributo intende mettere in rapporto e far risuonare attorno a un unico fuoco, quello dell'analisi delle pratiche e delle classificazioni giudiziarie, le riflessioni di Pierre Bourdieu e Michel Foucault. Sebbene questi due autori non abbiano svolto un'indagine sistematica del tema e il loro impegno al riguardo sia stato assai diseguale – come è vero che Foucault ha valorizzato in vari modi la pratica giudiziaria e partecipato ai dibattiti degli anni Settanta sulle prigioni e sulla giustizia, ciò da cui Bourdieu si è invece sempre tenuto distante, senza contare che quello giuridico è il solo campo

che ha analizzato senza svolgere delle ricerche empiriche –, diverse ragioni ci inducono a proporre comunque un simile accostamento. Innanzitutto, la giustizia è pensabile in entrambi come luogo non di rapporti tra soggetti e oggetti predati, ma di processi di oggettivazione e di soggettivazione, di processi di natura strategica che è necessario denaturalizzare e privare di evidenza attraverso una problematizzazione politica in senso ampio. Entrambi, poi, hanno provato a tracciare una storia del diritto che non si riduce alla storia interna dei suoi concetti e dei suoi metodi, in funzione di una concezione della storia della giustizia che non ha come sua possibilità quella di connettersi al suo fuori, ma che è in grado, in linea di diritto, di assumerlo in quanto tale – sia che questo si dia come rapporto tra strutture sociali e agenti che con le loro lotte trasformano le strutture stesse, sia che si dia come mutua articolazione tra soggetto e oggetto rispetto a fenomeni di eterogeneità normativa. Infine, il tema in oggetto è stato affrontato da entrambi in modo solo tangenziale ed è rimasto sostanzialmente privo di approfondimenti negli studi foucaultiani e bourdieusiani, con la conseguenza che le sue potenzialità euristiche sono ancora tutte da esplorare.

Nel rispetto della specificità delle prestazioni concettuali di Foucault e Bourdieu, e sacrificando per forza di cose buona parte delle loro riflessioni in argomento, proveremo allora a rilevarne una certa affinità metodologica al livello complessivo, le differenze e infine la parziale complementarità al livello dell'indagine sulla giustizia, al fine di porre le basi di un corretto approccio metodologico alle loro opere e in direzione di un dialogo tra scienze giuridiche, scienze sociali e filosofia che vada al di là delle rispettive autonomie disciplinari, in una prospettiva anti-dogmatica e al di là della separazione tra soggetto e oggetto.

1. *Affinità metodologiche*

Veniamo dunque a porre in evidenza, per cominciare, quelli che riteniamo di poter riconoscere come aspetti affini e complementari, benché diversamente declinati, delle riflessioni di Foucault e Bourdieu. Estendendo a Bourdieu una considerazione che Judith Butler ha riservato a Foucault, possiamo in primo luogo affermare senz'altro che per l'uno come per l'altro il lavoro critico consiste non nel classificare un fatto particolare in una categoria già data, ma nell'interrogarsi sul modo (pratico) in cui «si è effettuata la costituzione selettiva del campo delle categorie stesse» (Butler 2005, p. 77) che ordinano l'esperienza, costituzione selettiva intesa sempre come un a priori storico dell'esperienza coincidente con l'effettività stessa

dei discorsi e delle pratiche. Crediamo quindi si possa sostenere che tanto Foucault quanto Bourdieu hanno pensato la presenza prima del soggetto al mondo come politicamente costruita e le forme storiche di esperienza come prodotte da relazioni tra potere e sapere o dall'ordine simbolico, e che entrambi hanno analizzato le condizioni materiali e politiche di possibilità – dunque socio-trascendentali – della conoscenza e dei modi in cui si percepisce il mondo e ci si autocomprende. La conoscenza è il prodotto di condizioni di possibilità che non sono dell'ordine della conoscenza stessa, ma che appartengono alla sfera della pratica e della lotta, così che l'ordine delle classificazioni debba essere messo in relazione ai rapporti di potere o alla struttura sociale e alla distribuzione in essa dei tipi di capitale. La genealogia e la sociologia hanno perciò in comune una chiave di intelligibilità dei fenomeni all'interno di una conflittualità. In entrambi i casi si tratta di praticare un nominalismo capace di comprendere l'uso pratico degli enunciati in un contesto conflittuale e volto a denaturalizzare e a politicizzare il rapporto soggetto-oggetto, per tracciare la storia non di un oggetto naturale, ma di quel che ha permesso di farne un oggetto, determinando in tal modo una nuova forma di soggetto, una nuova forma d'esperienza. Sia per Foucault, sia per Bourdieu, pertanto, la soggettività non è una forma già data destinata a essere riempita dai contenuti empirici, e non c'è una struttura unitaria cui ricondurre i processi di soggettivazione, poiché soggetto e oggetto si auto-istituiscono, nel senso che nascono sempre correlativamente in un campo pratico del tutto mondano[1].

Da qui l'importanza da essi riconosciuta alla ricerca storica, sempre funzionale a riconoscere quanto agisce in noi al di là della nostra consapevolezza e a destituire la credenza prodotta da quell'impensato e da quelle continuità oscure che pensano silenziosamente in noi (Foucault 2004c, pp. 40-41), a mostrare l'inconscio del soggetto del giudizio (Bourdieu 1989a, p. 13), principî di percezione e valutazione che non sono altro che la forma trasfigurata della struttura della distribuzione dei capitali in una società. Da qui, ancora, due stili che, prendendo le mosse dall'intollerabilità delle forme classificatorie e del loro sfondo assoggettante, realizzano due modi differenti di legare indagine e autobiografia (Foucault 2008, p. 218; Bourdieu 2005). Da qui, infine, due forme opposte di discorso teorico – una scienza della *stasis* per la legittimità che ha il fine di dire la verità delle lotte per la classificazione e di «determinare, attraverso un'analisi dello stato del rapporto di forze e dei meccanismi delle sue trasformazioni, le chances dei differenti campi» (Bourdieu 1991, p. 14) e un'«anti-scienza» che ambisce

1 Cfr. al riguardo il saggio di G. Paolucci in questo volume.

a riattivare la matrice strategica dei fenomeni in forza della conflittualità immanente allo spazio sociale (Foucault 1998b) – e un diverso atteggiarsi rispetto alle frontiere disciplinari: da un lato la genealogia foucaultiana, che si è appoggiata alle discipline senza però confondersi con esse e spingendole anzi verso i loro limiti al fine di modificare la domanda filosofica (Foucault 1994, pp. 68-102); dall'altro la sociologia bourdieusiana, che ha denunciato le partizioni disciplinari formulando un appello all'unità dei saperi in virtù del carattere meramente artificiale, vale a dire sociale e non scientifico, della loro separazione (Bourdieu 1998, p. 184; Id. 2003).

2. *L'analisi della giustizia*

Mostrata una certa affinità delle posizioni di Foucault e di Bourdieu per linee generali e in funzione delle ipotesi che si intendono qui avanzare, si tratta ora di verificare cosa possano offrire ricerche di ordine genealogico e di sociologia storica quando indirizzate verso il giudiziario.

Preliminarmente all'analisi delle rispettive impostazioni, però, vorremmo ribadire che per questi due autori la giustizia si rende intelligibile alla luce dei conflitti sociali e che è pertanto necessario indagare i rapporti di forza che presiedono all'istituzione (senza presupporre soggettività o collettività già date), con il risultato di scrivere una storia esterna della giustizia e di mettere in questione il suo modo di conoscere a partire dal suo rapporto con il potere e il dominio. Nello specifico, crediamo di poter sostenere che per l'uno come per l'altro si tratta di valutare il modo in cui il discorso giurisprudenziale si compone con altre discorsività o altre forme di classificazione, nel tentativo di rendere intelligibile il fenomeno normativo ora a partire dall'eterogeneità degli usi pratici delle norme che configurano modi di governo delle condotte, ora all'interno della lotta per la classificazione legittima della realtà, fermo restando che in entrambi i casi il diritto è parte di un ordine normativo e conflittuale più complesso. Non sfuggirà che quella appena descritta costituisce un'attitudine minore della riflessione bourdieusiana sul diritto, concentrata com'è sull'analisi della logica specifica del campo giuridico, ma nostra intenzione è mostrare come proprio attraverso il confronto con Foucault questo elemento dell'analisi di Bourdieu possa essere valorizzato.

Naturalmente con questo accostamento non si intende equiparare genealogia e sociologia genetica, essendo nostro obiettivo, piuttosto, quello di tracciare uno sfondo unitario di problematizzazione che tenga conto delle loro specificità. Rispetto a questo sfondo, affinità e divergenze risultano

evidenti, infatti, non appena si volga lo sguardo alle riflessioni dedicate da Foucault e Bourdieu al lavoro di Georges Dumézil – riferimento di entrambi, che ne esaltano l'analisi delle diverse funzioni e dei diversi livelli, discorsivi e pratici, del mito – e più specificatamente a *Servius et la fortune*. Di quest'opera, infatti, Foucault e Bourdieu mettono in rilievo due elementi differenti: il primo richiamando la conclusione del testo – «la Vérité est très tôt apparue aux hommes comme une des armes verbales les plus efficaces, un des germes de puissances les plus prolifiques, un des plus solides fondements pour leurs institutions» (Dumézil 1943, p. 244) –, valorizzando così lo statuto della verità come arma e modo di governo in relazione alla molteplicità delle forme di esperienza legate ai modi di dir-vero e di soggettivarsi (Foucault 2013, p. 23); il secondo concentrandosi sulla funzione di classificazione autorevole (legittima) del *census* – determinazione delle posizioni gerarchiche di uomini, parole e azioni – e nello specifico sullo statuto di ufficialità della verità (fondata sull'oggettività di una struttura sociale) e gli effetti in termini di cambiamento di statuto ontologico della sua enunciazione (Bourdieu 1991, pp. 12-13), a ciò indotto senza dubbio anche dallo stretto rapporto tra *censeo* e *augeo* rilevato da Benveniste (1976, pp. 392-398). Due opzioni differenti, dunque, che pongono l'accento, tra le altre cose, l'una sulla natura procedurale della costituzione della verità e dei suoi effetti sul piano della soggettività, l'altra sul carattere della verità come posta in gioco delle lotte sociali e sulla funzione di dominio delle classificazioni legittime in termini di percezione di sé e del mondo sociale.

Diremo innanzitutto di Foucault, partendo col ricordare come egli abbia sostenuto che le pratiche giudiziarie, «la maniera in cui tra gli uomini si giudicano i torti e le responsabilità […], tutte queste pratiche certo regolari, ma incessantemente modificate attraverso la storia, […] sembrano una delle forme mediante le quali la nostra società ha definito dei tipi di soggettività, delle forme di sapere, e di conseguenza delle relazioni tra l'uomo e la verità, che meritano di essere studiati» (1997, p. 86). Affermando inoltre la necessità, per chi voglia fare una storia della soggettività, di passare anche per la storia del processo e dei modi in cui si è oggettivato il soggetto (Foucault 2013, pp. 10-11), Foucault non solo ha mostrato come l'analisi della pratica giudiziaria consenta di porre in modo diverso la domanda filosofica sul soggetto, ma a nostro giudizio ha anche colto la stessa giurisprudenza in rapporto al suo fuori rivelando l'eterogeneità della sua composizione, modificando insomma la domanda filosofica che la riguarda e cogliendola come una funzione derivata e non originaria.

Scrivendo una storia esterna della verità, Foucault scrive anche una storia esterna del diritto a partire non dall'elemento di codice, ma dalle pra-

tiche giudiziarie. Gran parte del suo percorso ha inteso analizzare come nel campo giuridico si sia venuto progressivamente a determinare un diritto della verità (2005, pp. 33-34), e come gli effetti del discorso a pretesa scientifica inducano questo stesso campo a ridefinirsi e trasformarsi. Foucault ha infatti descritto il processo penale come un processo in cui l'emanazione della sentenza e l'applicazione della pena intrattenevano un rapporto di condizionante a condizionato con gli oggetti definiti dai codici: in relazione ai cambiamenti prodottisi nel sistema penale alla fine del XVIII secolo, sulla scorta di un principio di metodo assai affine a quello che adopererà in *L'uso dei piaceri* (2004a, pp. 30-33), ha riconosciuto la trasformazione più importante, al di là delle piccole modifiche apportate ad alcuni elementi del codice[2], in quella prodottasi al livello dell'oggetto del giudizio penale con la creazione di una nuova oggettività. A mutare, cioè, è stata non la definizione formale dell'elemento punibile, bensì la sua qualità, nella misura in cui sotto il nome di reato si è cominciato a giudicare non più solo un oggetto definito dal codice, ma tutta una serie di anomalie, perversioni, disadattamenti, oggetti non qualificabili giuridicamente ma conoscibili 'scientificamente'. Il codice, che non dice nulla dei modi in cui deve essere concretizzato, elaborato o realizzato, ha così preso a funzionare attraverso le procedure di oggettivazione del soggetto, ciò che ha comportato la creazione di nuove soggettività e conseguentemente una trasformazione delle forme dell'esperienza giuridica, senza che questo abbia implicato, come spesso erroneamente si sostiene, una colonizzazione del campo giuridico da parte del sapere psichiatrico. Foucault ha mostrato insomma che le relazioni tra potere e sapere spostano continuamente il punto di applicazione delle norme da una materia soggettiva all'altra, e che le norme e i codici che presiedono alla costituzione delle nostre forme di esperienza sono sempre trasformati e riscritti da forme di sapere e da giochi di potere che creano e ricreano i loro punti di applicazione (Macherey 2011). L'oggetto dell'analisi saranno pertanto le ridefinizioni storiche degli oggetti di giudizio e dei soggetti di conoscenza, e dunque il divenire delle forme della giustizia nel campo più generale dell'economia delle relazioni di potere. Il senso di un enunciato normativo, per esprimerci in termini ermeneutici, andrà rinviato alla razionalità pratica che presiede all'uso delle norme nel quadro delle lotte sociali proprie dei gruppi.

2 Va ricordato che già in *Storia della follia nell'età classica* Foucault aveva sostenuto un ragionamento di ordine prossimo, con riferimento al Seicento (Foucault 1998a, pp. 96-97).

Nella storia esterna del diritto di Bourdieu, diversamente, il campo giuridico è definito da una maggiore omogeneità e da una certa prevalenza dell'elemento di codice, in grado di operare un mutamento di statuto ontologico dell'oggetto codificato. È questa la specifica "forza del diritto", che è un qualcosa di diverso dalla "forza delle norme". Il giudizio giuridico è definito come un atto di magia ben riuscito che fonda categorie di percezione e di valutazione, e il campo giuridico come quello in cui si gioca la lotta per il monopolio del potere di giudicare. E tuttavia, al di là dell'efficacia specifica legata all'imposizione di forme, Bourdieu rinviene anche un'inventività costante correlata agli usi della regola in un campo, ciò che ci consente di pensare che la regola giuridica non è quasi mai determinante, inducendoci a guardare piuttosto ai suoi usi sociali. Anche per Bourdieu la regola è un'arma, una risorsa che può essere mobilitata, ma sempre a seconda della distribuzione del capitale di cui gli attori dispongono all'interno di un campo strutturato. La problematizzazione politica sottesa al modello epistemologico di Bourdieu tende a oggettivare le strategie degli agenti che usano le norme in funzione della posizione che essi rivestono nel campo sociale, dunque all'interno della lotta per la classificazione della realtà. Il significato di una norma può essere allora compreso sulla base non del significato dell'enunciato normativo, ma dell'analisi della struttura delle relazioni oggettive tra i produttori degli enunciati giuridici, e dunque del «confronto tra corpi differenti, animati da interessi specifici divergenti (magistrati, avvocati, notai, etc.) ed essi stessi divisi in gruppi diversi, animati da interessi divergenti, se non persino contrapposti, in funzione soprattutto della loro posizione nella gerarchia interna dei corpi» (2017, p. 71). Gli agenti dispongono infatti sempre «toujours d'une marge objective de liberté (qu'ils peuvent ou non saisir selon leurs dispositions "subjectives") et […] ces "libertés" s'additionnent dans le "jeu de billard" des interactions structurées: à la différence du simple rouage d'un appareil, ils peuvent toujours choisir, dans la mesure au moins où leurs dispositions les y incitent, entre l'obéissance *perinde ac cadaver* et le désobéissance (ou la résistance ou l'inertie)» (1990, p. 88).

Ad ogni modo, come Foucault ha potuto distinguere le architetture giuridiche dalla meccanica dell'ordine sociale, o il sapere giuridico dalle tecnologie disciplinari, così Bourdieu sostiene che non è la struttura legale o l'ordine delle norme a poter rendere conto della specificità e dell'autonomia del campo giuridico, perché l'ordine propriamente simbolico delle norme, nonché delle dottrine, non contiene in sé il principio della sua dinamica e della sua trasformazione, che va ricercato nell'«ordine delle relazioni oggettive tra gli attori e le istituzioni […] che sono in compe-

tizione per […] il monopolio del diritto di dire il diritto» (2017, p. 63). Entrambi, poi, non ritengono che il codice sia generalmente un principio generatore di pratiche, non disconoscono in assoluto il valore o l'efficacia dei codici, né negano che questi possano avere anche un valore generativo, ma mostrano come i codici si trasformino nella loro applicazione, ragion per cui una teoria che voglia comprendere il modo in cui le classificazioni orientano i comportamenti nel momento stesso in cui sono a loro volta rideterminate dai comportamenti che determinano, ebbene, una simile teoria, sociologica o genealogica, deve essere strategica. Nell'archivio giudiziario, in altri termini, la parola è sintomo di un sistema di razionalità complesso da cui è governata e prodotta. Il codice, la norma sono destinati non a una pluralità di senso in ragione della riserva di senso degli enunciati, ma a una rarità di senso dovuta all'uso in un contesto pratico, uso che si iscrive in un codice e che iscrivendovisi lo riscrive. Una storia del diritto genealogica o sociologica, in questo senso, sarà da un lato la storia di come un codice si concretizza tradendo la sua forma di razionalità attraverso la commistione con altre forme di normatività, e dall'altro di come viene storicizzato dall'interpretazione, la quale dipende dal rapporto tra gli agenti mitopoietici e dalla loro posizione interna al campo giuridico, il quale a sua volta, non bisogna dimenticarlo, trova una corrispondenza nei rapporti di forza interni al campo del potere. Essendo la giurisprudenza, per Foucault come per Bourdieu, matrice di ragion pratica, essa può essere compresa solo attraverso una storia effettiva che ci consenta di elaborare delle griglie di intelligibilità dei giudizi di valore individuandone il funzionamento sul piano non di una guerra sregolata né di un'organicità sociale, bensì di quello che potrebbe definirsi un conflitto tra processi di valorizzazione dei valori che si svolge a più livelli.

3. *Giustizia, potere e soggettività tra campo e rete*

Sostenendo che sia in Bourdieu sia in Foucault la giustizia si rende intelligibile in relazione a una concezione non organica della società in cui si gioca la lotta per la classificazione della realtà e che entrambi intendono svolgere una problematizzazione politica della giustizia in relazione al potere e alla produzione di soggettività, si è lasciato intravedere come, al di là dei concetti classici della teoria del diritto (ordinamento, istituzione etc.), i concetti che permettono la loro specifica comprensione della giustizia – per quanto isolabili solo artificialmente – sono rispettivamente quelli di "rete" e di "campo".

È a quest'altezza che vanno rilevati un potenziale problema e le differenze più importanti tra le impostazioni dei due autori. Quanto al primo, questo è dato dal fatto che Bourdieu ha sempre disconosciuto l'utilità e la portata del concetto di "rete", oltre ad aver accostato (contraddittoriamente, come si capirà) la disciplina foucaultiana all'apparato althusseriano, dando di questo una lettura meccanicistica, quando invece sia Bourdieu che Foucault hanno inteso opporre i rispettivi concetti a quello althusseriano di apparato (Bourdieu, Maître 1994, pp. X-XII; Foucault 2004b, p. 28) e, per quanto riguarda Bourdieu, anche a quello di ordine dogmatico di Pierre Legendre (Wacquant 1993, p. 34; Bourdieu, Maître 1994, pp. X-XII). Nello specifico, Bourdieu ha sostenuto che la sua critica più radicale è rivolta alla (presunta) incapacità foucaultiana di spiegare i processi di incorporazione del potere[3], nonché alla fluidità e all'imprecisione della sua metafora della rete, cui ha contrapposto appunto le potenzialità euristiche del concetto di campo:

> je voudrais faire remarquer toute la différence qui sépare la théorie de la violence symbolique comme méconnaissance fondée sur l'ajustement inconscient des structures subjectives aux structures objectives de la théorie foucaldienne de la domination comme discipline et dressage — ou encore, dans un autre ordre, les métaphores du réseau ouvert et capillaire d'un concept comme celui de champ (1989b, p. 35).

Certamente, la violenza interpretativa di Bourdieu nei confronti dei concetti foucaultiani non costituisce di necessità un impedimento per un'analisi che voglia tentare di rilevare la conciliabilità delle prospettive dei due autori, ma può nondimeno fuorviare un lettore non avvertito. Pertanto, dopo aver dimostrato l'infondatezza delle accuse bourdieusiane rispetto allo spazio disperso ed eterogeneo in cui si costituisce la soggettività, proveremo a evidenziare i versanti di compatibilità e incompatibilità teoriche delle riflessioni di Bourdieu e Foucault in relazione all'analisi della giurisprudenza in rapporto col suo fuori.

Per far ciò, è opportuno tornare innanzitutto al giudizio riservato ad Althusser e Legendre da Bourdieu, che, postulando una coestensività tra soggettività e campo sociale, sostiene di aver scelto il concetto di "campo" in ragione della sua maggiore "perversione" rispetto ai concetti di istituzione, di apparato e di ordine dogmatico. A suo dire, infatti, il concetto di campo consente di riconoscere la struttura conflittuale del legame sociale ed è in grado di autorizzare un alto numero di "negoziazioni" tra desiderio e nor-

3 Cfr. sul punto le osservazioni di O. Irrera, *Dall'*habitus *all'*ethos, in questo volume.

ma, tra pulsione e istituzione, in ragione dell'alto numero di risorse che i soggetti possono mobilitare nel costituirsi in quanto tali, nella sottomissione come nella critica, senza che ciò voglia dire che possono fare qualsiasi cosa, residuando comunque delle costrizioni relative alla relazione dossica con le strutture e irriducibili a un amore per il potere o per il censore. "Perversione" coincide qui, dunque, con il riconoscimento di un ampio ventaglio di forme di soggettivazione rispetto a quante ne consentano di reperire modelli teorici più unitari[4].

Certamente, con "perversione" va intesa altresì la valorizzazione dell'analisi di rapporti normalmente non ammessi, come quello tra sapere e potere. E se Bourdieu sente di poter fare propria quest'ultima attitudine analitica perversa parlando riguardo a Foucault, oltre che a se stesso, della teoria come pratica politica animata dal «desiderio (perverso) di conoscere la verità del potere» (1984, p. 5), per quanto attiene alla metafora della rete non c'è margine di condivisione possibile. Benché rivolga alla nozione di apparato di Althusser una critica prossima a quella rivoltale da Foucault (che la giudicava incapace, in ragione della sua astrattezza, di rendere conto della microfisica del potere: 2004b, p. 28), e benché valorizzi il concetto di campo in forza della sua perversione, Bourdieu ritiene pure, infatti, che la metafora della capillarità del potere conduca a concepirlo come disperso in una moltitudine di campi troppo eterogenei perché siano significativamente analizzabili in relazione alla produzione di soggettività. Questo vuol dire che ci si può spingere in avanti in perversione, ma non fino al punto di riconoscere validità alla microfisica del potere. Ci sembra, allora, che questa specifica postura di Bourdieu, il suo ritenere vantaggiosa per sé un'attitudine "perversa" in rapporto ad Althusser e Legendre, ritenendo al contempo svantaggiosa per Foucault quella che di fatto è una medesima attitudine, sebbene spinta ancora oltre con la metafora della rete, meriti di essere spiegata. La posta in gioco è infatti la costruzione di griglie di intelligibilità in grado di comprendere la produzione di soggettività, al cui scopo Bourdieu ricorrerà alla concettualità della psicoanalisi (Brindisi 2017).

4 Nell'ambito delle negoziazioni tra libido socializzata e campo, Bourdieu ha mostrato ad esempio come un giudice incapace di vivere la riconversione delle sue disposizioni personali alla luce dei valori professionali, essendo la pratica giudiziaria governata in realtà da altre norme (come i rapporti corporativi e strategici con la polizia o il carrierismo), possa concretizzare una specifica sottomissione sovversiva, in quanto prendendo la giustizia alla lettera, e sottomettendosi a ciò che l'istituzione pretende di essere, diviene insopportabile per l'istituzione della giustizia (Bourdieu, Maître 1994, p. XI), ovvero per le sue norme non scritte.

È però necessario, a tal fine, ricordare innanzitutto in cosa consisterebbe questa maggiore perversione di Foucault e chiederci se essa abbia davvero delle maglie troppo larghe e perciò inadatte a comprendere i processi di soggettivazione. Ebbene, la prestazione foucaultiana più peculiare consiste a nostro giudizio nell'aver mostrato che la soggettività si costituisce nell'articolazione tra registri normativi eterogenei (e tra saperi, discorsi, teorie e pratiche) appartenenti a campi differenti che si incontrano all'altezza di un problema pratico e teorico che si pone in un certo spazio e in funzione di rapporti strategici. Il modo in cui questi registri esercitano la loro influenza sulle nostre percezioni di noi stessi e degli altri è ciò che Foucault ha cercato di mettere in luce proprio attraverso l'analisi delle pratiche giudiziarie. *Sorvegliare e punire*, ad esempio, costituisce un'opera che ha tra i suoi tanti meriti quello di aver mostrato come un nuovo potere di giudicare e una nuova concezione del sé e del proprio rapporto con gli altri fossero derivati dall'assoggettamento degli individui al nuovo potere disciplinare. L'«anima moderna» è infatti una realtà resa possibile da uno specifico esercizio del potere, un'esperienza singolare frutto del divenire classificabile dell'esistenza stessa sotto la spinta della varietà delle tecnologie disciplinari. Basti ricordare che le modificazioni del tasso di credenza nella legittimità e nell'emissione della pena all'interno del "regime della norma" sono state determinate dall'abbassamento della soglia di descrivibilità dell'individuo (nascita delle scienze umane: Foucault 1993, pp. 205-210), ciò che è stato reso a sua volta possibile dall'estensione del potere disciplinare, dalla trasformazione della discorsività psichiatrica e dalla legislazione sulle circostanze attenuanti, il tutto entro un processo che non ha un elemento determinante in ultima istanza e che non si svolge in un campo omogeneo. O ancora, che il concetto di pericolosità sociale è nato all'incrocio dei saperi giuridico e psichiatrico nello spazio del processo (Foucault 1998c, p. 61), e che è una realtà di transazione priva di un referente reale ma non meno reale. Che si tratti dell'anima moderna come anche della carne nell'esperienza cristiana della possessione e delle sue riscritture "psy-", l'oggettivazione del soggetto avviene sempre all'interno di un campo eterogeneo in cui si riscrivono le tecniche sociali a partire dalle lotte immanenti che ne hanno mostrato i limiti (Legrand 2007). Il fatto che i campi non sono delle omogeneità relativamente chiuse, essendovi al contrario delle traducibilità reciproche (discorsive, teoriche, istituzionali etc.) da un campo all'altro, non impedisce dunque, anzi, una comprensione dei processi di soggettivazione[5].

5 Nel quadro delle soggettivazioni che avvengono nel campo giudiziario e all'incrocio di forme differenti di normatività, Foucault ha mostrato ad esempio, tra le altre

In generale, pertanto, se per Foucault si tratta di rendere intelligibili i fenomeni all'interno di un campo eterogeneo di conflitti e a partire dall'uso strategico che i gruppi sociali fanno degli enunciati materiali per cercare di condurre le condotte, per Bourdieu ciò avviene all'interno di campi connotati da una certa omogeneità di conflitti e a partire da determinati usi pratici delle giustificazioni in termini di legittimità e in termini di risorse simboliche da mobilitare. Se vi è allora una differenza tra i due, è precisamente questa: il rifiuto di Bourdieu di accedere al grado di "perversità analitica", per usare una sua espressione, proprio dell'analisi del rapporto tra forme di normatività differenti in una "logica di connessione dell'eterogeneo" (Foucault 2005, p. 49), e il suo limitarsi alla logica della lotta all'interno di campi relativamente autonomi nel campo complessivo del potere. Un'oggettivazione, attraverso il concetto bourdieusiano di campo, del processo che ha dato luogo ad esempio alla nozione di pericolosità sociale, faticherebbe a comprenderne l'intelligenza pratica al di fuori delle questioni relative alla legittimazione simbolica. Il concetto di campo non riesce cioè a rendere conto se non limitatamente dell'eterogeneità del dispositivo o della rete medico-legale della nostra società.

4. *Campo o rete medico-legale?*

Rispetto a quanto appena esposto, sia sufficiente considerare come, mentre nelle sue analisi del dispositivo medico-legale Foucault isola metodologicamente e strategicamente la razionalità specifica di ogni *nomos* (giuridico, psichiatrico etc.) al fine di mostrarne la contraddittorietà dal punto di vista concettuale e la reciproca traducibilità pratica negli usi sociali, Bourdieu enfatizza non solo l'autonomia relativa dei campi e la lotta tra i loro agenti, ma soprattutto le difficoltà di comunicazione tra due *nomoi*, tra due campi differenti, come nel caso dell'irriducibilità e dell'incommensurabilità tra il campo giuridico e il campo scientifico e tra i rispettivi regimi di verità (1998, pp. 102-103).

Tuttavia, se ciò costituisce un fattore di indubbia diversità, non preclude comunque il riconoscimento di una complementarità possibile delle due prospettive, almeno nella misura in cui si intendano come compatibili le analisi della giustizia nella rete dei poteri o nel campo del potere. Sul pun-

cose, come il regime della norma e il discorso psichiatrico abbiano determinato una "buona coscienza" giudiziaria cui opponeva il lavoro condotto dal Syndicat de la Magistrature (Foucault 2001b, pp. 697-698), invitando i giudici ad angosciarsi per il potere che esercitano e a non deresponsabilizzarsi (Foucault 2001a, p. 296).

to, a venirci inaspettatamente in aiuto è proprio Bourdieu, che, ragionando intorno alla giustizia e al suo inserimento nel campo del potere, mostra come essa, più che creare nuove categorie – e sebbene abbia anche tale funzione, naturalmente –, tenda piuttosto a stabilizzare le classificazioni sociali che hanno la loro origine nella struttura della società, data dalla distribuzione differenziale dei capitali sociale, culturale ed economico. Bourdieu mette così in rilievo il discorso giuridico come arma nelle lotte per la classificazione della realtà, ponendo l'accento sull'elemento della legittimazione, dell'ufficializzazione o, come scrive in *La forza del diritto*, della normalizzazione, con un rinvio implicito a Georges Canguilhem, e proprio poco dopo aver parlato dell'importanza del diritto in relazione all'universale imposizione delle rappresentazioni della normalità – soprattutto, sostiene, quando la medicalizzazione viene a giustificare la giuridicizzazione. E arriva a chiedersi esplicitamente, sorvolando del tutto sulle molteplici analisi di Foucault (nonché su quelle di Robert Castel)[6] che pure andavano in questa direzione, come fosse possibile che le riflessioni sul normale e sul patologico avessero in scarsa considerazione la forza specifica del diritto come strumento di normalizzazione (Bourdieu 2017, pp. 112-115), vale a dire la sua forza performativa capace di modificare lo statuto ontologico dell'oggetto e di produrre, attraverso la trasformazione della doxa in ortodossia, nuova doxa.

A quest'altezza devono svolgersi un rilievo e almeno due ordini di riflessioni: l'uno, intuitivo, concerne l'ingiustizia della lettura di Bourdieu (nella misura in cui nessuno, sostiene, avrebbe posto il problema della legittimazione reciproca di diritto e medicina in funzione della normalizzazione)[7]; gli altri attengono, rispettivamente, alla coincidenza di almeno una delle finalità della genealogia e della sociologia genetica (la denaturalizzazione della doxa), e a una sorta di resistenza opposta da Bourdieu alla valorizzazione di elementi invero presenti, sebbene in modo più marginale, nel suo stesso discorso.

Per concentrarci sul primo ordine di riflessione, si continui a ragionare sul rapporto tra psichiatria e diritto. Premesso che lo stesso Foucault ha dimostrato come nel XIX secolo gli psichiatri, entrando nel processo, abbiano cercato tra l'altro di soddisfare degli interessi di legittimazione simbolica per costituirsi come nuova razionalità medica e forma di igiene pubblica (Foucault 1998c), va rilevato che l'ontologia storica dell'indivi-

6 Si veda almeno, tra i tanti lavori del sociologo sul tema, Castel 1980.

7 Considerato il rilievo della riflessione intorno al normale e al patologico inaugurata da Canguilhem (1998), che ha inciso sul modo di intendere il potere proprio sia di Foucault, sia di Bourdieu, appare singolare che quest'ultimo ometta di citare la ricerca foucaultiana.

duo pericoloso, l'analisi del modo in cui il concetto di pericolosità si è costituito all'incrocio di diritto e psichiatria[8] determinando una nuova realtà di transazione, ha palesato tra le altre cose anche la modificazione dello statuto ontologico dell'oggetto e del soggetto, che tra l'altro, rifiutandosi di parlare di sé, è suscettibile di bloccare il funzionamento della macchina penale. Da allora l'opposizione "lecito-illecito" ha cominciato a essere codificata da quella "normale-anormale", che da quel momento ha integrato qualsiasi condotta all'interno del proprio registro, divenuto dunque, nei termini di Bourdieu, "doxa", esattamente come accade oggi con la generalizzazione dell'*homo* œconomicus (Foucault 2005, pp. 217-218). Sembra evidente dunque che Foucault, lavorando nella direzione di un'intersezione tra diritto e psichiatria, ha cercato non solo di disfare le evidenze, o, nei termini di Bourdieu, l'adesione dossica a un mondo che va da sé, ma anche di far risaltare la politicità, la contingenza o comunque i potenziali punti di blocco o di inquietudine della macchina (nella misura in cui, ad esempio, si rifiuti di parlare di sé nei termini psichiatrico-criminologici), e insieme la possibilità di inaugurare, previa assunzione collettiva di ciò, un nuovo funzionamento della macchina stessa.

Quali che siano le ragioni per le quali Bourdieu ha evitato di richiamare il lavoro di Foucault e denunciato l'assenza di analisi relative al peso del diritto nelle riflessioni sul normale e sul patologico, rimane questo un elemento problematico. Bourdieu aveva forse in mente di porre lui stesso rimedio a tale "mancanza"[9]? Se così fosse, perché non ha poi proceduto a farlo? Tacendo del lavoro di Foucault, Bourdieu avvertiva una sorta di familiarità minacciosa? O molto più semplicemente, presentendo intorno alla fine degli anni '80 la crisi del servizio pubblico, la perdita di potere del campo giuridico a vantaggio di quello economico, Bourdieu ha preferito rivalutare il giuridico in quanto produttore di universalità (Bourdieu 2009, p. 118; Id. 2010, p. 38)?

8 In un testo inedito intitolato *La raison du crime*, conservato nel Fonds Michel Foucault presso la Bibliothèque nationale de France, Foucault mostra il modo in cui a partire dal XVI secolo il rapporto di implicazione e subordinazione tra campo giuridico e campo medico, per esprimerci nei termini bourdieusiani, progressivamente si rovescia, nella misura in cui dal XIX secolo il rapporto medico nei casi di crimini commessi da folli smette di essere funzionale all'elisione del soggetto di diritto per diventare funzionale alla qualificazione del soggetto psicologico. Un'edizione critica di *La raison du crime* e di altri testi di Foucault concernenti l'internamento e la giustizia sarà pubblicata prossimamente per i tipi di Vrin, nella collana «Philosophie du présent», a cura di G. Brindisi e O. Irrera.

9 Nel volume 76-77 di «Actes de la recherche en sciences sociales», marzo 1989, intitolato *Droit et expertise*, successivo di pochissimi anni a *La forza del diritto*, Bourdieu non pubblicherà alcun contributo.

Se è difficile o addirittura impossibile rispondere a queste domande, esse ci introducono nondimeno al secondo ordine di riflessione sopra richiamato, relativo alla valorizzazione di una potenzialità dell'analisi di Bourdieu che può essere messa a fuoco proprio leggendo le sue analisi alla luce di quelle foucaultiane.

Non sarebbe infatti possibile interrogare l'apparato concettuale bourdieusiano in funzione delle domande sollevate da quello foucaultiano e così svilupparlo in perversità? Non si potrebbe mostrare ad esempio – per arrestarci sul bordo delle possibilità euristiche offerte dall'apparato concettuale bourdieusiano – non solo l'incompatibilità tra «nomos giuridico» e «nomos scientifico», ma al contrario come l'uso di una norma in un campo si converte in legittimità simbolica in un altro campo (intervento della psichiatria nel campo giuridico come legittimazione a operare nel campo sociale)[10]? Guardando dunque al funzionamento delle classificazioni sociali e giuridiche nel campo del potere?

Checché si voglia pensare di questi ulteriori interrogativi, ci sembra ipotizzabile che il mancato confronto con le posizioni foucaultiane abbia avuto l'effetto di precludere a Bourdieu lo sviluppo del concetto di campo in direzione di una maggiore perversità in linea di diritto interna al suo stesso apparato concettuale. Ed è questo tema presente sottotraccia in Bourdieu che riteniamo allora giusto, suo malgrado, valorizzare.

Si è detto che il diritto raddoppia, attraverso il dire, un qualcosa che già esiste e nel dirlo lo costituisce altrimenti (Bourdieu 2015, p. 123), e tale produzione di legittimità è tanto più riuscita quanto più fondata su classificazioni oggettive. Ora, se come ogni campo anche quello giuridico è strutturato da queste classificazioni, e si presenta come uno spazio strutturato dai rapporti di forza intrattenuti dagli agenti al suo interno a partire dalle risorse diseguali di cui dispongono, è chiaro, come Bourdieu stesso afferma, che una tale diseguaglianza – di posizioni e dei rispettivi capitali, spesso omologhi ad altre posizioni in altri campi – ne fa un sistema instabile, aperto alle trasformazioni derivanti dai rapporti interni agli agenti del campo e ai rapporti con altri campi nel più generale campo del potere. Conseguentemente, l'autonomia relativa del diritto non lo autonomizza mai del tutto dai processi sociali di valorizzazione, e pertanto la critica del campo giuridico non deve far dimenticare di mettere in questione le posizioni di valore, l'ordine delle classificazioni che i giuristi impongono al mondo sociale non senza che il mondo sociale le imponga loro. Quanto sia decisiva

10 Questa ipotesi è stata avanzata – seppur leggendo Foucault a partire da Bourdieu – da Keck, Legrand 2003.

in tal senso un'indagine sulla portata con cui l'oggettività della medicalizzazione si è imposta al mondo giuridico modificandone la pratica è intuitivo, e pertanto c'è solo da lamentare che Bourdieu non abbia intrapreso questo lavoro. Per quel che attiene, infine, all'analisi dei processi di rottura e di trasformazione, altro elemento presente sottotraccia, crediamo risulti evidente che, se la regola può essere mobilitata a partire da un uso, non è affatto escluso in Bourdieu il riconoscimento di quei nuovi usi sociali infinitesimali di una regola come condizione necessaria benché non sufficiente a rompere il contesto codificato di funzionamento degli enunciati giuridici e inaugurare una nuova forma di legittimità, anche se sempre nella misura in cui devono essere tanto ben fondati nella realtà da annunciarla (Bourdieu 2017, pp. 100-102)[11].

5. *Complementarità delle analisi*

Avviandoci alla conclusione di un contributo che abbiamo voluto centrare sulla possibile complementarità della genealogia e della sociologia genetica alla luce delle loro specificità, e prima di chiudere sul punto, teniamo a ricordare che mentre Bourdieu ha riconosciuto in almeno un caso l'utilità della genealogia (1994), Foucault, dal suo canto, non ha mai inteso attribuire un valore di totalità alle sue analisi, auspicando lo svolgimento di analisi integrative rispetto a quelle genealogiche. In *La polvere e la nuvola*, trattando del modo in cui nella storia si sviluppano progressivamente determinati problemi piuttosto che altri, o vengono ripensate le tecnologie relative all'esercizio del potere, Foucault ha sostenuto – benché, probabilmente, pensando più a Robert Castel che a Bourdieu – l'opportunità di svolgere ricerche di sociologia storica sui gruppi e gli individui che li hanno pensati e sui loro interessi: «Voler trattare in modo specifico i rapporti tra tecnologia di potere e genealogia dei saperi non è un modo di interdire agli altri la possibilità di analizzare campi vicini, è piuttosto un modo di invitarli a farlo» (1994, pp. 100-101).

Ciò premesso, per venire all'oggetto complessivo del nostro discorso, è possibile sostenere che, sebbene sia Foucault che Bourdieu riconoscano l'autonomia della giurisprudenza – nel suo versante discorsivo come nel

11 In ciò Bourdieu è direttamente influenzato da Thompson 1989, pp. 282-286, per il quale l'appropriazione di una regola dominante piegata a un nuovo uso può modificare la struttura del dominio. Per quanto riguarda il potere della parola di rompere con il proprio contesto di enunciazione, cfr. il saggio di D. Lorenzini in questo volume.

suo sviluppo storico in quanto sapere relativamente autonomo –, l'invito che ci rivolgono è non già ad analizzare la giurisprudenza in ciò che ha di più specifico nel suo modo di ragionamento, o al contrario a denunciare le preferenze politiche del giudice o l'irrazionalità del giudizio etc., ma a portare in luce l'archivio eterogeneo e la struttura sociale che presiedono alle decisioni giurisprudenziali. Entrambi intendono la storia della giurisprudenza non come storia dell'evoluzione interna dei suoi concetti e dei suoi metodi, ma come storia esterna in rapporto con altri regimi di normatività, storia esterna che nelle trasformazioni subite dalla giurisprudenza individua non una causa profonda e sostanziale, bensì degli insiemi eterogenei di giurisdizione e veridizione, delle reti infranormative (d'Alessandro 2016) o il campo del potere. Per entrambi, insomma, è questione di conoscere non gli oggetti o i soggetti della giustizia oggettivamente, ma il modo di conoscere stesso della giustizia, che è legato a doppio filo alle condizioni socio-trascendentali (e non trascendentali) della giustizia stessa, in una prospettiva relazionale e nominalistica.

Valorizzando il versante pratico della giustizia, Foucault e Bourdieu si spingono oltre la partizione tra soggettivismo e oggettivismo, oltre la prevalenza del soggetto sull'oggetto e viceversa, evitando ogni taglio metodologico e ontologico tra soggetto e oggetto e analizzando l'istituzione del loro rapporto nelle pratiche sociali. In questa prospettiva, una storia genealogica e genetica della giustizia non presumerà l'esistenza di due elementi già dati, il soggetto e l'oggetto, di cui comprendere il rapporto e conoscere le leggi; analogamente, intenderà il giudizio non come un atto intenzionale, ma come un atto politicamente costruito, come un gesto che valorizza un valore, che esprime una specifica codificazione delle opposizioni che determinano la nostra cultura – codificazione che funge da griglia di oggettivazione di altri fenomeni –, e in modo corrispondente ricercherà non le forme della sua correttezza, a seconda delle declinazioni formalistiche o antiformalistiche di questa, bensì il modo in cui è strutturato, i movimenti soggiacenti alla sua oggettività, il modo in cui contribuisce ai processi di oggettivazione e di soggettivazione. Le analisi di Foucault e Bourdieu ci permettono dunque di assumere il processo e il gesto che ne rappresenta l'unità, il giudizio, come scomponibile nelle sue parti costitutive, in una diversa ma complementare politicità. Un'analisi genealogica delle classificazioni giudiziarie mostrerà non come possano darsi le condizioni di un giudizio giusto e di un enunciato vero a partire dai linguaggi esistenti, ma quali sono le tecniche di oggettivazione del soggetto, quali sono le materie soggettive con le quali si identifica il soggetto, qual è il rapporto intrattenuto da queste pratiche con i rapporti di potere, le normatività sociali etc.

Corrispondentemente, un'analisi sociologica delle classificazioni, e nello specifico del contesto interpretativo, indagherà gli habitus giudiziari, le determinazioni inconsce, le lotte tra i detentori dei diversi tipi di capitale e le percezioni dovute alla struttura dello spazio giudiziario, gli usi delle regole e la costruzione conflittuale della legittimità etc., senza tuttavia precludere necessariamente l'analisi della nascita di oggetti all'intersezione di più campi, nonché la domanda relativa alle condizioni di possibilità del giudizio giusto o dell'enunciato vero e fondandole anzi sulla storia, ossia sulla creazione di condizioni sociali di possibilità che consentano un gioco regolato il meno arbitrario possibile (Bourdieu 2012, p. 255). Ma si tratta di un altro discorso, questo sì irriducibile e incomponibile. Avvertendo storicamente la crisi del giuridico e del servizio pubblico, la loro fagocitazione da parte del campo economico neoliberale, Bourdieu rivaluterà infatti progressivamente una forma di ragione fondata nella storia ma ad essa irriducibile (Bourdieu 2009, p. 213-218) – con la conseguenza di trascurare la critica della produzione di verità e dei suoi effetti di assoggettamento –, nonché l'universalità del campo giuridico, sorvolando sul modo in cui questo si trasforma in funzione della logica neoliberale[12].

Gianvito Brindisi
Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli"
(gianvito.brindisi@unicampania.it)

Bibliografia

Benveniste E., 1976, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. II. Potere, diritto, religione*, Torino, Einaudi (ed. or. 1969).
Bourdieu P., 1984, *Non chiedetemi chi sono. Un profilo di Michel Foucault*, in «L'Indice», n. 1, ottobre, pp. 4-5.
Id., 1989a, *La noblesse d'État. Grands écoles et esprit de corps*, Paris, Les Éditions de Minuit.
Id., 1989b, *Reproduction interdite. La dimension symbolique de la domination économique*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», v. 113, n. 1, pp. 15-36.
Id., 1990, *Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des règlements*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», v. 81, n. 1, pp. 86-96.
Id., 1991, *Lezione sulla lezione*, Genova, Marietti (ed. or. 1982).

12 Al riguardo, si veda il saggio di Ch. Laval in questo volume.

Id., 1994, *La violenza simbolica*, intervista realizzata da S. Benvenuto nel maggio del 1994 a Parigi, in *Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche* (URL: http://www.emsf.rai.it/scripts/interviste.asp?d=388) (consultato on line il 03/08/2017).
Id., 1998, *Meditazioni pascaliane*, Milano, Feltrinelli (ed. or. 1997).
Id., 2003, *L'objectivation participante*, in «Actes de la Recherche en Sciences Sociales», v. 150, n. 1, pp. 43-58.
Id., 2005, *Questa non è un'autobiografia. Elementi per un'autoanalisi*, Milano, Feltrinelli (ed. or. 2004).
Id., 2009, *Ragioni pratiche*, Bologna, Il Mulino (ed. or. 1994).
Id., 2010, *I giuristi, custodi dell'ipocrisia collettiva*, in «Kainos Annuario», n. 5, Milano, Edizioni punto rosso (ed. or. 1991).
Id., 2012, *Sur l'État. Cours au Collège de France 1989-1992*, édition établie par P. Champagne, R. Lenoir, F. Poupeau, M.-C. Rivière, Paris, Seuil.
Id., 2015, *Sociologie générale. Cours au Collège de France 1981-1983*, vol. 1, Paris, Seuil.
Id., 2017, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, a cura di Rinaldi C., Roma, Armando (ed. or. 1986).
Bourdieu P., Maître J., 1994, *Avant-propos dialogué avec Pierre Bourdieu*, in Maître J., *L'Autobiographie d'un paranoïaque*, Paris, Anthropos, pp. V-XXII.
Brindisi G., 2017, *Campo, rete e processi di soggettivazione. Foucault all'origine della virata psicoanalitica di Bourdieu?*, in Colangelo C., Cuomo V., Pappparo F.C. (a cura di), *L'invenzione etica. Studi per Bruno Moroncini*, Milano, Mimesis, pp. 89-102.
Butler J., 2005, *Qu'est-ce que la critique? Essai sur la vertu selon Foucault*, in Granjon M.-C. (sous la dir. de), *Penser avec Michel Foucault. Théorie critique et pratiques politiques*, Paris, Karthala, pp. 75-101.
Canguilhem, G., 1998, *Il normale e il patologico*, Torino, Einaudi (ed. or. 1966).
Castel R., 1980, *L'ordine psichiatrico: l'epoca d'oro dell'alienismo*, Milano, Feltrinelli (ed. or. 1977).
d'Alessandro L., 2016, «Ceci n'est pas une norme». *Letture sulla normatività*, in Brindisi G. (a cura di), *Michel Foucault 'maestro involontario'. Rifrazioni etiche, politiche ed epistemologiche*, Pompei-Tricase, Kaiak Edizioni, pp. 45-69.
Dumézil G., 1943, *Servius et la fortune. Essai sur la fonction sociale de Louange et de Blâme et sur les éléments indo-européens du* cens *romain*, Paris, Gallimard.
Foucault M., 1989, *Il soggetto e il potere*, in Dreyfus H.L., Rabinow P., *La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente*, Firenze, Ponte alle Grazie, pp. 235-254 (ed. or. 1982).
Id., 1993, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi (ed. or. 1975).
Id., 1994, *Poteri e strategie. L'assoggettamento dei corpi e l'elemento sfuggente*, a cura di P. Dalla Vigna, Milano Mimesis.
Id., 1997, *La verità e le forme giuridiche*, in Id., *Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 2. 1971-1977. Poteri, saperi, strategie*, a cura di A. Dal Lago, Milano, Feltrinelli, pp. 83-165 (ed. or. 1974).
Id., 1998a, *Storia della follia nell'età classica*, Milano, Bur (ed. or. 1961).

Id., 1998b, *"Bisogna difendere la società". Corso al Collège de France (1975-1976)*, Milano, Feltrinelli (ed. or. 1997).
Id., 1998c, *L'evoluzione della nozione di "individuo pericoloso" nella psichiatria legale del XIX secolo*, in Id., *Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 1978-1985. Estetica dell'esistenza, etica, politica*, a cura di A. Pandolfi, Milano, Feltrinelli, pp. 43-63 (ed. or. 1978).
Id., 2001a, *L'angoisse de juger*, in Id., *Dits et écrits II, 1976-1988*, Paris, Quarto Gallimard, n° 205, pp. 282-297 (ed. or. 1977).
Id., 2001b, *Le citron et le lait*, in Id., *Dits et écrits II*, cit., n° 246, pp. 695-698 (ed. or. 1978).
Id., 2004a, *L'uso dei piaceri. Storia della sessualità 2*, Milano, Feltrinelli (ed. or. 1984).
Id., 2004b, *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974)*, Milano, Feltrinelli (ed. or. 2003).
Id., 2004c, *Tavola rotonda*, in «l'espressione», n. 1, pp. 21-43.
Id., 2005, *Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Milano, Feltrinelli (ed. or. 2004).
Id., 2008, *L'intellettuale e i poteri*, in Id., *Discipline, Poteri, Verità. Detti e scritti 1970-1984*, Genova, Marietti, pp. 217-223 (ed. or. 1984).
Id., 2013, *Mal fare, dir vero. Funzione della confessione nella giustizia. Corso di Lovanio (1981)*, a cura di Brion F. e Harcourt B.E., Torino, Einaudi (ed. or. 2012).
Keck F., Legrand S., 2003, *Les épreuves de la psychiatrie*, in G. Le Blanc, J. Terrel (sous la dir. de), *Foucault au Collège de France : un itinéraire*, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, pp. 59-99.
Legrand S., 2007, *Les normes chez Foucault*, Paris, PUF.
Macherey P., 2011, *Da Canguilhem a Foucault. La forza delle norme*, Pisa, ETS (ed. or. 2009).
Thompson E.P., 1989, *Whigs e cacciatori. Potenti e ribellli nell'Inghilterra del XVIII secolo*, Firenze, Ponte alle grazie (ed. or. 1975).
Wacquant L., 1993, *From Ruling Class to Field of Power: An interview with Pierre Bourdieu on* La noblesse d'État, in «Theory, Culture & Society», vol. 10, pp. 19-44.